

17 Gen 2017 19:20:12

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

1/3



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici

UFFICIO IX

Roma,

17 GEN. 2017

Prot. Nr. 9388/2017
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota:

→ All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

OGGETTO: AS 1110 recante: "Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana".

Risulta calendarizzato all'o.d.g. della V Commissione del Senato della Repubblica il provvedimento indicato in oggetto.

Ai riguardo, facendo seguito a quanto rappresentato con nota prot. n. 6571/2017 del 17 gennaio 2017 di questo Dipartimento, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

NT2 AS 1110 ed abb.

"Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana"

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento normativo disciplina il riordino delle competenze del Governo in materia di politiche spaziali e aerospaziali e detta altresì disposizioni riguardanti sia l'organizzazione che il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

L'articolo 2, comma 1, nel sostituire l'articolo 21, del d.lgs. n. 128 del 2003, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Il comma 5 del citato articolo 21 prevede che il Comitato, per l'espletamento dei propri compiti, si avvalga del supporto tecnico-scientifico dell'ASI e di eventuali esperti del settore, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'ASI.

Con riferimento all'avvalimento di gruppi di lavoro e di comitati di studio è prevista la clausola di invarianza finanziaria nell'ambito della quale esso è ammesso nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari connessi all'avvalimento di "esperti di settore", anche per essi si applica la suddetta clausola di invarianza finanziaria nell'ambito della quale è definito un ulteriore limite di spesa.

In particolare, la spesa connessa ai rimborsi spese è funzione della partecipazione ai lavori degli "esperti di settore" e del loro numero che comunque non potrà essere superiore a 5.

Al fine di stimare il costo massimo approssimativo dell'avvalimento di "esperti di settore" si è dunque ipotizzato che:

- gli esperti si incontrino di persona 2 volte l'anno e che in tutte le altre occasioni si riuniscano per via telematica;

- il costo delle missioni (costi di viaggio e di vitto/alloggio) per ciascun esperto sia di 1.000 euro. Tale somma va moltiplicata per il numero complessivo di esperti.

Nell'ipotesi che venga utilizzato il numero massimo di esperti previsto, il costo complessivo dei rimborsi spese, per ciascun anno, è dunque stimato in 5.000 euro.

La copertura di tale onere dovrà essere assicurata, come recita la disposizione del comma 5, "*nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,*" per cui il rimborso delle spese di missione, effettivamente sostenute e documentate e nei limiti del trattamento di missione dei dirigenti pubblici, sarà a carico delle Amministrazioni che intendano proporre gli esperti.

Si ribadisce, quindi, che l'avvalimento di gruppi di lavoro, di comitato di studio e di esperti non dà luogo alla corresponsione di indennità o gettoni di presenza, ma solo del rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite del trattamento economico dei dirigenti pubblici. E che gli oneri per il rimborso spese sono a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente che ciascuna amministrazione destina allo scopo, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 3, comma 1, lett. f), si specifica che la soppressione del comma 2, dell'articolo 14, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, non fa venir meno le attribuzioni al Ministero dell'Economia e delle finanze relative alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari in tema di reclutamento del personale, di sviluppo professionale del personale dipendente, di legittimo ricorso al personale con contratto di lavoro flessibile, modifiche della dotazione organica nel rispetto del principio di invarianza di spesa.

Infatti, tale verifica è garantita, per tutti gli enti vigilati dal MIUR, dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 che rappresenta la legge di riferimento per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR e dell'art. 4, comma 16, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

In particolare, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prevede che *"nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica"*. L'art. 4, comma 16, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che *"all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, [...] sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto"*.

Si rappresenta, infine, che le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento vi debbono provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 21 dicembre 2004, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 GEN 2017